

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 843

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo

giugno 2013
n. 26



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario

ufficio ricerche sulle questioni
del lavoro e della salute



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 843

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21
maggio 2013, n. 54, recante
interventi urgenti in tema di
sospensione dell'imposta municipale
propria, di rifinanziamento di
ammortizzatori sociali in deroga, di
proroga in materia di lavoro a tempo
determinato presso le pubbliche
amministrazioni e di eliminazione
degli stipendi dei parlamentari
membri del Governo

giugno 2013

n. 26

a cura di: M. Bracco, S. Moroni.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
SCHEDE DI LETTURA.....	13
Articolo 1, comma 1 <i>(Sospensione pagamento IMU)</i> Scheda di lettura.....	15
Articolo 1, commi 2-4 <i>(Anticipazione di tesoreria e copertura)</i> Scheda di lettura.....	23
Articolo 2 <i>(Clausola di salvaguardia)</i> Scheda di lettura.....	31
Articolo 3 <i>(Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica)</i> Scheda di lettura.....	33
Articolo 4, commi 1 e 2 <i>(Ammortizzatori sociali in deroga)</i> Scheda di lettura.....	39
Articolo 4, commi 3 e 3-bis <i>(Mantenimento in bilancio di somme relative a contratti di solidarietà)</i> Scheda di lettura.....	47
Articolo 4, comma 4 <i>(Contratti a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni)</i> Scheda di lettura.....	51
Articolo 4, comma 4-bis <i>(Contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico degli enti comunali)</i> Scheda di lettura.....	53
Articolo 4, comma 5 <i>(Contratti di lavoro a termine di personale operante presso gli Sportelli unici per l'immigrazione e gli Uffici immigrazione delle Questure)</i> Scheda di lettura.....	55
Articolo 4, comma 6 <i>(Disposizione finanziaria finale)</i> Scheda di lettura.....	59

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1, comma 1
(Sospensione pagamento IMU)

L'articolo 1, comma 1, è volto alla sospensione - per l'anno 2013 - del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), scaduta il 16 giugno scorso, per determinate categorie di immobili (abitazioni principali e assimilati, terreni agricoli e fabbricati rurali).

Si prevede inoltre che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base alcuni principi esplicitati nella norma.

Articolo 1, commi 2-4
(Anticipazione di tesoreria e copertura)

Il **comma 2** introduce una norma di deroga alle disposizioni recate dall'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) in materia di concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale, disponendo un temporaneo innalzamento dei limiti massimi di ricorso alle anticipazioni per i comuni sino alla data del 30 settembre 2013, al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a compensare i minori introiti conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, che avrebbe dovuto essere effettuato a giugno.

Il **comma 2-bis, inserito dalla Camera**, consente ai comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione del versamento dell'IMU disposta dal comma 1, di utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del TUEL.

Il **comma 3** dispone che gli oneri per interessi conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria - che ai sensi dell'articolo 222 del TUEL sarebbero a carico dei comuni - vengano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno.

Il **comma 3-bis, inserito dalla Camera**, consente di estendere anche alle unioni di comuni quanto previsto dai commi 2 e 3 in merito all'ampliamento del ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Il **comma 4** dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri complessivi recati dal comma 3, quantificati in 18,2 milioni di euro per l'anno 2013.

Articolo 2 *(Clausola di salvaguardia)*

L'**articolo 2** dispone che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanze 2013, in ogni caso in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo.

In caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato al 16 settembre 2013.

Articolo 3 *(Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica)*

L'**articolo 3** stabilisce il divieto di cumulo per i membri del Governo, parlamentari, del trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'esecutivo con l'indennità parlamentare (o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici).

A seguito delle modifiche apportate dall'Assemblea della Camera, il divieto di cumulo viene esteso ai vice-ministri nonché ai cd. 'tecnici' (ai quali spetta una indennità analoga a quella dei parlamentari).

Articolo 4, commi 1 e 2 *(Ammortizzatori sociali in deroga)*

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 4** dispongono un incremento del finanziamento, per il 2013, degli ammortizzatori sociali in deroga e demandano ad un decreto ministeriale la ridefinizione dei criteri di concessione dei medesimi ammortizzatori in deroga. Si prevede altresì che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa.

Articolo 4, commi 3 e 3-bis

(Mantenimento in bilancio di somme relative a contratti di solidarietà)

Il **comma 3** prevede che si mantengano nel conto dei residui, per l'importo di 57.635.541 euro, le somme impegnate (contabilmente) per il finanziamento dei contratti di solidarietà e non ancora spese (in termini di cassa), affinché nel 2013 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alla medesima finalità.

Il **comma 3-bis - inserito dalla Camera** - specifica che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal **comma 3** si provvede mediante corrispondente impiego delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

Articolo 4, comma 4-bis

(Contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico degli enti comunali)

Il comma 4-bis - inserito dalla Camera - concerne la possibilità di proroga di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico operante negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali.

Articolo 4, comma 4

(Contratti a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni)

Il **comma 4** consente la proroga di alcuni contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2013 - anziché fino al termine previgente del 31 luglio 2013 -.

Articolo 4, comma 5

(Contratti di lavoro a termine di personale operante presso gli Sportelli unici per l'immigrazione e gli Uffici immigrazione delle Questure)

L'**articolo 4, comma 5**, consente la proroga al 31 dicembre 2013 dei contratti di lavoro a tempo determinato, già oggetto di proroga ed in scadenza il 30 giugno 2013, di dipendenti operanti presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle

Prefetture-Uffici territoriali del governo e presso gli Uffici immigrazione delle Questure.

Articolo 4, comma 6
(Disposizione finanziaria finale)

Il **comma 6** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto-legge.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1
(Sospensione pagamento IMU)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

1. *Identico.*

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

L'articolo 1, comma 1, è volto alla sospensione - per l'anno 2013 - del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), scaduta il 16 giugno scorso, per determinate categorie di immobili (abitazioni principali e assimilati, terreni agricoli e fabbricati rurali).

Si ricorda che il [d.lgs. n. 23 del 2011](#), in materia di federalismo fiscale municipale ha istituito e disciplinato l'Imposta municipale propria - IMU, volta a sostituire la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili non locati e l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l'anno 2014.

Successivamente, in relazione ad esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'[articolo 13 del D.L. 201/2011](#), è stata anticipata al 2012 e la sua disciplina è stata profondamente innovata.

In particolare, l'IMU si applica dal 2012 al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; essa è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile, determinato ai sensi della disciplina ICI ([articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992](#)). A tal fine, l'[articolo 13 del D.L. 201/2011](#) ha innalzato la misura dei moltiplicatori da applicarsi alla rendita catastale delle diverse tipologie di immobili. L'imposta si applica anche all'abitazione principale del contribuente, con aliquota di base pari allo 0,4 per cento.

Per l'abitazione principale è prevista una detrazione d'imposta pari a 200 euro, incrementata di 50 euro per ciascun figlio residente e dimorante nell'abitazione medesima purché di età non superiore a 26 anni (fino al limite massimo di 400 euro per tale aumento).

Sono previste misure di aliquota ridotta per legge (oltre che per l'abitazione principale, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con misura di base pari a 0,2) e misure di aliquote che i comuni hanno la facoltà di ridurre: in particolare, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base (0,76%) sino a 0,3 punti percentuali nonché l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (0,4%), in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- ridurre ulteriormente l'aliquota (già ridotta allo 0,2 per cento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per cento;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per l'abitazione principale, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

L'[articolo 91-bis del D.L. 1 del 2012](#) ha previsto che dal 2013 l'esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività sarà applicabile solo nel caso in cui le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. Peraltro, il [comma 6-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge n. 174 del 2012](#) ha sottratto gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali. Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come "commerciali" è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle disposizioni generali.

Quanto alle modalità di pagamento, l'articolo 10, comma 4, del [decreto-legge n. 35 del 2013](#) (come modificato dalla legge di conversione n. 64 del 2013) ha precisato che il versamento della prima rata dell'IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Il **comma 1** individua quindi le categorie di immobili alle quali si applica la sospensione:

- a. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie (definite dal [D.P.R. n. 1142 del 1949](#)):

- A/1 Abitazioni di tipo signorile
- A/8 Abitazioni in ville
- A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici

Riguardo alle pertinenze, si ricorda che la circolare n. 3 del Dipartimento delle finanze del MEF del 18 maggio 2012 chiarisce che il contribuente può

considerare come pertinenza dell'abitazione principale solo un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale indicata dall'[articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011](#) (C/2: magazzini, cantine e soffitte; C/6: stalle, rimesse, autorimesse; C/7: tettoie), fino ad un massimo di tre pertinenze, ivi inclusa quella iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.

All'interno di tale categoria dovrebbero essere comprese, qualora il comune abbia esercitato la facoltà di considerarle adibite ad abitazione principale:

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
 - le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.
- b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Si ricorda che il [DPR n. 616 del 1977](#) (articolo 93, comma 2) ha riconosciuto alle regioni competenza propria in materia di edilizia residenziale pubblica, per cui gli IACP sono divenuti enti regionali. Ciò ha indotto alcune regioni ad adottare per gli IACP il modulo organizzativo dell'ente pubblico economico in sostanziale conformità con quello dell'azienda speciale previsto, per la gestione dei servizi pubblici locali, dalla [legge n. 142 del 1990](#): in tali regioni gli IACP sono stati trasformati in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Altre regioni hanno, invece, preferito scegliere il modulo organizzativo dell'ente pubblico non economico o quello della società di capitali. Vi sono, infine, regioni che non si sono avvalse della facoltà conferita dall'articolo 93, per cui in esse continuano ad operare gli IACP nella loro struttura originaria.

Gli IACP o ATER possono beneficiare della detrazione base di 200 euro (non della maggiorazione della detrazione prevista per i figli, in quanto persone giuridiche), ma non possono fruire dell'aliquota ridotta per le abitazioni principali.

Le cooperative a proprietà indivisa ([art. 23, del D.P.R. n. 2 del 1959](#)) realizzano immobili di civile abitazione concessi ai soci assegnatari solo in godimento. I soci contribuiscono al finanziamento della costruzione e versano un canone di godimento, la cui determinazione viene indicata nei regolamenti della cooperativa. Poiché i soci non sono proprietari ma assegnatari nel passaggio dall'ICI all'IMU sono stati assimilati dalla legge ai possessori di seconda casa. Peraltro, anche i soci assegnatari possono beneficiare della detrazione base di 200 euro.

- c. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 4,5, e 8, del [decreto-legge n. 201 del 2011](#).

Terreni agricoli

Per i terreni agricoli, a fini IMU, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, al verificarsi delle condizioni di legge. Dunque, ai fini delle riduzioni riservate alla ruralità, rileva l'insieme dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali individuati dall'[articolo 1 del D.Lgs. 99 del 2004](#); tale formulazione sembra anche includere le società di capitali che operano nel settore, oltre alle persone fisiche.

Ai fini del calcolo del valore dei terreni agricoli, si applica un moltiplicatore pari a 135, ridotto a 110 qualora il terreno sia posseduto e condotto dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011).

Ai sensi del comma 8-*bis* all'articolo 13, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all'aumentare del valore dell'immobile:

- a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro ;
- c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

Fabbricati rurali

Ai sensi della nuova disciplina dell'IMU sperimentale, i fabbricati rurali sono assoggettati ad imposta. Se si tratta di fabbricati ad uso abitativo, essi scontano l'IMU nelle modalità ordinarie (dunque anche, ove ricorrano le condizioni di legge, secondo le disposizioni previste per l'abitazione principale).

Per i fabbricati rurali strumentali, il comma 8 dell'articolo 13 citato prevede un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.

Accanto alle suindicate misura, l'[articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011](#) (*Disposizioni in materia di federalismo municipale*) esenta dall'imposta i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). La circolare n. 3/DF del Dipartimento delle finanze del 18 maggio 2012 chiarisce che ai fini dell'esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano.

Inoltre, è prevista una riserva di disciplina a favore delle province autonome di Trento e Bolzano. Esse, conformemente ai propri statuti e in deroga alle agevolazioni ed esenzioni previste dalla legge, potranno assoggettare a IMU i fabbricati rurali strumentali con l'aliquota allo 0,2 per cento (abbassabile dai comuni allo 0,1), ferma la possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi delle norme del TU

delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ovvero in base all'[articolo 80 del D.P.R. n. 670 del 1972](#).

Si segnala altresì che con la circolare n. 2/DF del 23 maggio il Dipartimento delle Finanze ha risposto a quesiti relativi al pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU). La circolare prospetta alcune soluzioni a casi pratici relativi a: mutamento dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'IMU; immobili del gruppo D; immobili assimilati ad abitazioni principali; immobile assegnato all'ex coniuge.

Il comma 1 prevede inoltre che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base alcuni principi esplicitati nella norma:

- la riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Si ricorda che l'[articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

A seguito del rinvio del termine di versamento della prima rata del tributo al mese di luglio 2013, operato dal [decreto-legge n. 1 del 2013](#), l'[articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013](#) ha consentito ai comuni di: stabilire con propria deliberazione la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo; inviare ai contribuenti, per il pagamento delle prime due rate, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la Tia 1 o la Tia 2; continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Per il solo 2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo Stato ed è versata unitamente all'ultima rata del tributo.

- la modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale;

Al riguardo si rammenta che la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 380 e da 382 a 384 della [legge n. 228 del 2012](#)) ha innovato l'attuale assetto della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU, conseguentemente ridefinendo i rapporti finanziari tra Stato e comuni attualmente delineato dal [D.Lgs. n. 23 del 2011](#) sul federalismo municipale. In particolare, viene attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato.

- l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 23 del 2011(federalismo municipale), l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

Articolo 1, commi 2-4
(Anticipazione di tesoreria e copertura)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:

a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;

b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.

2. *Identico.*

2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1 possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.**

3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. *Identico.*

3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi.

4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del

4. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il **comma 2** introduce una norma di deroga alle disposizioni recate dall'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al [D.Lgs. n. 267/2000](#), in materia di concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale, disponendo un temporaneo innalzamento dei limiti massimi di ricorso alle anticipazioni per i comuni sino alla data del 30 settembre 2013, al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a compensare i minori introiti conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, che avrebbe dovuto essere effettuato a giugno.

Si ricorda, infatti, che in base alla disciplina vigente, di cui all'[articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012](#) (*legge di stabilità 2013*), viene attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato.

Al riguardo si rammenta che la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 380 e da 382 a 384 della [legge n. 228/2012](#)) ha innovato l'assetto della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU come definito dall'[articolo 13 del D.L. n. 201/2011](#), conseguentemente ridefinendo i rapporti finanziari tra Stato e comuni attualmente delineato dal [D.Lgs. n. 23/2011](#) sul federalismo municipale. In particolare, come detto, con la nuova disciplina viene attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato.

Viene contestualmente istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale - del quale sono anche stabiliti la dotazione finanziaria ed i criteri di riparto - alimentato da una quota dell'imposta municipale propria (di spettanza dei comuni) da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Il decreto dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni; tale importo è poi rideterminato a seguito dell'emanazione dei suddetti D.P.C.M.

Ciò comporta che, in sostanza, il gettito IMU affluirà ai comuni in parte direttamente, sulla base degli esiti della riscossione, e in parte dopo essere stato versato al bilancio dello Stato, mediante trasferimento dal Fondo di solidarietà comunale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la quota di spettanza di ciascun ente locale. In relazione all'istituzione del nuovo Fondo di solidarietà comunale, viene soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati.

Conseguentemente, sempre in relazione all'attribuzione ai comuni dell'intero gettito IMU, viene sospesa, per gli anni 2013 e 2014, la devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei comuni stessi e della compartecipazione comunale al gettito dell'IVA disposta dal [decreto legislativo n. 23 del 2011](#) (articolo 2, commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9). Si tratta, per quanto concerne le imposte erariali immobiliari di cui è sospesa la devoluzione, dell'imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento immobiliare, dell'imposta ipotecaria e catastale, dell'imposta di registro sulle locazioni, delle tasse ipotecarie e della cedolare secca sugli affitti.

Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria viene ampliato - rispetto al tetto definito dall'articolo 222 del TUEL - di un importo corrispondente, per ciascun comune, al 50 per cento del gettito complessivo dell'IMU relativo all'anno 2012, come indicato nell'apposito Allegato A al provvedimento.

In particolare, nell'Allegato A - recante la distribuzione comunale dell'incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria - è indicato, per ciascun comune, il 50 per cento dell'importo complessivo del gettito relativo all'anno 2012 da compensare mediante le maggiori anticipazioni di tesoreria, corrispondente:

- a. al gettito IMU ad aliquota di base o maggiorata, se deliberata dai comuni, con riferimento a tutte le abitazioni principali e relative pertinenze;
- b. al gettito IMU, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni, con riferimento agli immobili appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dai terreni agricoli e fabbricati rurali, di cui alla lettera *b)* e *c)* del comma 1.

Si evidenzia che nella Relazione tecnica del provvedimento l'importo complessivo dell'incremento dell'anticipazione risulta pari a 2.426,4 milioni di euro.

Con riferimento ai limiti massimi di anticipazioni di tesoreria, si ricorda che l'articolo 222 del TUEL prevede la concessione di anticipazioni agli enti locali da parte del tesoriere entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, corrispondenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli dell'entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

Gli enti locali sono tenuti al pagamento degli interessi sulle anticipazioni di tesoreria richieste, che decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme.

La norma citata è stata recentemente integrata dall'[articolo 1, comma 9, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35](#), recante misure urgenti per il pagamento dei debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni, il quale ha disposto l'ampliamento del limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, sino alla data del 30 settembre 2013, al fine di consentire maggiore liquidità agli enti locali per il pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 dicembre 2012.

Si ricorda, infine, che l'innalzamento del limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti è stato già autorizzato, dall'[articolo 3, comma 1, lett. i-bis\) del D.L. n. 174/2012](#), per gli enti locali in stato di dissesto economico-finanziario, per i quali sia stata certificata una condizione di grave indisponibilità di cassa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui è stata certificata tale grave indisponibilità di cassa.

L'ente dissestato, per beneficiare della maggiorazione dell'anticipazione, deve tuttavia aver provveduto a deliberare l'aumento delle aliquote e delle tariffe di base per le imposte e tasse locali nella misura massima consentita. E' fatto espresso divieto a tali enti di impegnare le maggiori risorse derivanti dalle anticipazioni per spese non obbligatorie nonché di impegnare anche risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

Il comma 2-bis, inserito dalla Camera, consente ai comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione del versamento dell'IMU disposta dal comma 1, di utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del TUEL.

Si ricorda che il comma 3-bis dell'articolo 187 del TUEL (aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), del [decreto-legge n. 174 del 2012](#)) ha integrato le disposizioni relative alla disciplina dell'avanzo di amministrazione degli enti locali, vietandone l'utilizzo a quegli enti che si trovino in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL, nel caso cioè in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti. Più in particolare, il divieto è diretto agli enti locali che avendo deliberato l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti non abbiano ancora provveduto a ricostituire la consistenza delle somme vincolate o che avendo deliberato anticipazioni di tesoreria non abbiano ancora provveduto al relativo rimborso. Il divieto di utilizzo si riferisce soltanto all'avanzo di amministrazione non vincolato.

La norma consente, peraltro, ai suddetti enti locali di utilizzare l'avanzo di amministrazione soltanto qualora esso sia destinato alla realizzazione dei provvedimenti finalizzati alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, di cui all'articolo 193 del TUEL.

Si rammenta altresì che, in base all'articolo 187 del TUEL, l'eventuale avanzo di amministrazione - distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento - può essere utilizzato soltanto per le seguenti finalità:

- a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
- b) per la copertura dei debiti fuori bilancio e per l'estinzione anticipata di prestiti;
- c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del TUEL, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
- d) per il finanziamento di spese di investimento.

Il **comma 3** dispone che gli oneri per interessi conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria - che ai sensi dell'articolo 222 del TUEL sarebbero a carico dei comuni - vengano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno.

Per le modalità ed i termini del rimborso, il comma prevede il rinvio ad apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Tali oneri per interessi sono quantificati dal successivo comma 4 in 18,2 milioni di euro per l'anno 2013¹.

Il **comma 3-bis, inserito dalla Camera**, consente di estendere anche alle unioni di comuni quanto previsto dai commi 2 e 3 in merito all'ampliamento del ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Per le unioni di comuni pertanto, su richiesta dei comuni interessati, occorrerà fare riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione.

Per quanto concerne la restituzione della anticipazione, questa spetterà ai singoli comuni componenti l'unione, in misura equivalente alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno.

Il **comma 4** dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri complessivi recati dal comma 3 (come detto, 18,2 milioni di euro per l'anno 2013), prevedendo:

- quanto a 12,5 milioni di euro, la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Si ricorda che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall'[articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004](#) al fine di agevolare

¹ Secondo quanto indicato nella Relazione tecnica, tale ammontare è stato calcolato applicando all'importo complessivo dell'incremento di anticipazioni (2.426,4 milioni di euro) un tasso di interesse annuale pari al 3 per cento e rideterminando su base trimestrale l'importo ottenuto.

il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

- quanto a 600.000 euro, l'utilizzo dei risparmi derivanti dal contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica, di cui al successivo articolo 3;
- quanto a 5,1 milioni di euro, la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 2
(Clausola di salvaguardia)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.

Identico

L'**articolo 2** dispone che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanze 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo.

Al riguardo, si ricorda che il 7 maggio 2013 si è concluso, con l'approvazione di una risoluzione sia da parte della Camera che del Senato, l'esame parlamentare del Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che costituisce il principale strumento di programmazione della politica economica e di bilancio nazionale.

Le previsioni programmatiche per il quinquennio 2013-2017 sono costruite sulla base delle risultanze dell'anno 2012 e tenendo conto degli effetti finanziari del [D.L. n. 35/2013](#) in tema di pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni e della prosecuzione anche per gli anni 2015 e seguenti dell'attuale regime sperimentale di tassazione degli immobili (IMU e aumento dei coefficienti catastali) che, secondo la disciplina vigente ai sensi dell'[articolo 13 del D.L. n. 201/2011](#), e in assenza della riforma fiscale prevista dal provvedimento in esame, dovrebbe cessare al termine del 2014. Si rammenta altresì che, nella versione iniziale del DEF, poi modificata con *errata corrige* del 13 aprile 2013, si prevedeva anche un ulteriore scenario previsionale, senza prosecuzione del regime sperimentale IMU.

Sul DEF 2013, l'Assemblea della Camera e quella del Senato, in data 7 maggio 2013, hanno approvato due atti di indirizzo al Governo: si tratta, rispettivamente, della Risoluzione [6-00006](#) (Nuovo testo) Speranza e altri e della Risoluzione [6-00008](#), n. 3 (Testo corretto), Zanda ed altri.

Tali risoluzioni, prendendo atto dell'efficacia del consolidamento fiscale svoltosi negli ultimi anni che proietta un'evoluzione dell'indebitamento netto inferiore al limite del 3 per cento ed un saldo strutturale che si avvicina al pareggio nei prossimi anni, ed evidenziandosi come vi siano le premesse per la conclusione della «procedura di disavanzo eccessivo», impegnano il Governo:

- a presentare al Consiglio europeo e alla Commissione europea il Programma di stabilità ed il Programma nazionale di riforma e ad assumere tutte le iniziative per favorire una positiva conclusione della «procedura di disavanzo eccessivo»;
- a riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio 2013-2014 e ad individuare gli interventi prioritari necessari per dare attuazione alle linee programmatiche indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle sue comunicazioni alle Camere e su cui ha ottenuto la fiducia, sottoponendo tempestivamente tali nuovi indirizzi all'approvazione parlamentare e presentando quindi al Consiglio europeo e alla Commissione europea un aggiornamento del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.

In caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato al 16 settembre 2013.

Articolo 3

(Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica)

Testo del decreto-legge

1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, **Vice Ministro** o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418.

1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, è abrogato.

L'**articolo 3** stabilisce il divieto di cumulo per i membri del Governo, **parlamentari o (dopo le modifiche apportate alla Camera) "tecnici"**, del trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'esecutivo, con l'indennità parlamentare (o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici).

Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, i risparmi risultanti dal divieto concorrono per quota parte alla copertura degli oneri, in termini di interessi, derivanti dall'incremento del ricorso alle anticipazioni di tesoreria consentito ai comuni (ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto) per compensare il mancato gettito dovuto alla sospensione della prima rata dell'IMU 2013 (disposta sempre dall'articolo 1).

L'intervento inizialmente riguardava, con riferimento al Governo attualmente in carica, il Presidente del Consiglio, 13 ministri e 20 sottosegretari, per complessive 34 unità. A seguito delle modifiche apportate dalla Camera al comma 1, il divieto di cumulo ora viene introdotto anche per i **10 vice-ministri** cui spetta lo stesso trattamento economico dei sottosegretari.

Può valere qui ricordare alcuni dati, relativi al *trattamento economico annuo lordo dei membri del Governo dal 1° gennaio 2012*.

2012	Stipendio	I.I.S.*	Totale
Presidente del Consiglio parlamentare	62.111,57	13.194,22	75.305,80
Ministro parlamentare	41.407,72	8.796,15	50.203,87
Sottosegretario parlamentare e Vice Ministro	33.910,97	7.807,78	41.718,75
Presidente del Consiglio non parlamentare	79.857,71	16.963,87	96.821,58
Ministro non parlamentare	53.238,47	11.309,24	64.547,72
Sottosegretario non parlamentare	43.599,86	10.038,53	53.638,39

* I.I.S.: indennità integrativa speciale

Fonte: Ragioneria generale dello Stato, maggio 2013. Gli importi sono in euro e sono comprensivi della 13^a mensilità.

Alle somme suindicate vanno applicate la ritenuta per gli oneri previdenziali e la ritenuta erariale (che è in funzione dell'aliquota contributiva di ciascun soggetto).

Ai sensi dell'[art. 2 della legge 212/1952](#), ai ministri ed ai sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo stabilito, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico, previsto dal [regio decreto 2395/1923 \(R.D. 11 novembre 1923, n. 2395\)](#), Ordinato gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, successivamente abrogato dall'[art. 385 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3](#), Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. I gradi I e II dell'ordinamento gerarchico erano corrispondenti al Primo Presidente della Corte di cassazione e all'ambasciatore.

Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stipendio fissato per i ministri, maggiorato del 50%.

Ai vice ministri, la cui figura non era prevista all'epoca, spetta comunque il trattamento economico dei sottosegretari (si ricorda che il titolo di vice ministro può essere attribuito a non più di dieci sottosegretari, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali, ai sensi della legge 400/1988, art.10, co. 3, come modificato dalla [L. 81/2001](#)).

Il trattamento economico ora illustrato si cumulava, fino ad oggi, con l'indennità parlamentare.

Nel caso di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che se eletti sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato, questi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima (D.Lgs. 165/2001, art. 68). Qualora tale trattamento sia superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratta di alcune voci, la parte eccedente è corrisposta dall'amministrazione di provenienza (DPR 361/1957, art. 88).

Per i ministri e sottosegretari non parlamentari, la [legge 418/1999](#) (art. 1) ha stabilito che sia corrisposta, in aggiunta allo stipendio di cui sopra, anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

Anche i membri del Governo non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono optare, in alternativa all'indennità *ex* [L. 418/1999](#), per il trattamento di cui all'[art. 47 della L. 146/1980](#) (legge finanziaria per il 1980), che ne prevede il collocamento in aspettativa – per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni – con la conservazione del trattamento economico spettante (in misura comunque non superiore all'indennità parlamentare).

Su questa disposizione è intervenuto l'[art. 23, comma 6, del D.L. 201/2011](#), che reca una disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire che, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, nel calcolo del trattamento economico dei dipendenti pubblici, non parlamentari, nominati ministri o sottosegretari, devono essere comprese anche le componenti accessorie e variabili della retribuzione, ai fini del calcolo del limite (pari all'indennità parlamentare) oltre al quale detto trattamento economico non spetta.

La disposizione, inoltre, stabilisce che per il calcolo, ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, del periodo di aspettativa deve farsi riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione ed esclusa la retribuzione di risultato.

Negli ultimi anni si sono susseguiti diversi interventi volti alla riduzione degli emolumenti dei membri del governo.

L'importo degli stipendi spettanti ai soli ministri è stato ridotto del 10 per cento dalla legge finanziaria per il 2002 ([art. 23, co. 1, L. 448/2001](#)). Successivamente, anche lo stipendio dei sottosegretari è stato ridotto del 10 per cento dalla legge finanziaria per il 2006 ([art. 1, co. 53, L. 266/2005](#); il comma 55 del medesimo articolo, impedisce l'incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni). Entrambe le disposizioni non hanno però direttamente novellato la disposizione di riferimento.

L'art. 1, co. 575, della legge finanziaria per il 2007 ([L. 296/2006](#)) ha ulteriormente ridotto del 30 per cento il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, limitatamente ai ministri e sottosegretari di Stato che siano anche membri del Parlamento.

Successivamente, è intervenuto il [decreto-legge 78/2010](#) (art. 5, comma 2), che ha ridotto del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento. La norma, come si è detto, ha attenuato la differenza di trattamento venutasi a creare con la decurtazione del 30 per cento dello stipendio di ministri e sottosegretari che siano anche parlamentari disposta dalla citata [legge 269/2006](#).

Anche l'indennità *ex* legge 418 (quella spettante ai ministri non parlamentari) è stata ridotta nel tempo a seguito delle riduzioni operate sull'indennità parlamentare.

Tra i principali interventi, si ricorda la riduzione del 10 per cento dell'indennità dei parlamentari, e di conseguenza anche di quella *ex* [legge 418, è](#); stata operata dall'[art. 1, co. 52, della citata legge 266/2005](#).

Inoltre, la legge finanziaria 2008 (art. 1, co. 375) ha stabilito che, per 5 anni, a partire dal 2008, nella determinazione delle quote mensili dell'indennità parlamentare non vengano applicati gli adeguamenti retributivi annuali pari a quelli previsti per i magistrati dall'art. 24, co. 1 e 2, della [L. 448/1998](#).

Infine, anche all'indennità spettante ai ministri non parlamentari si applica il taglio degli emolumenti dei membri degli organi costituzionali introdotta dal [decreto-legge 138/2011](#) (la cosiddetta manovra *-bis*). Tale provvedimento ha disposto la riduzione delle retribuzioni o indennità di carica dei membri degli organi costituzionali per gli anni 2011, 2012 e 2013, ad eccezione della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale. In particolare, la norma dispone la riduzione del 10% per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20% per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione, il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi annui (art. 13, comma 1).

La riduzione operata dal D.L. 138 si applica, oltre che all'indennità dei parlamentari, anche all'indennità spettante ai ministri non parlamentari *ex* [legge 418 del 1999](#) di cui sopra (Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e

dell'innovazione, Messaggio 2 novembre 2011, n. 169, Applicazione [articolo 13, comma 1, D.L. 138/2011](#)).

L'articolo in esame - a seguito delle modifiche apportate dall'Assemblea della Camera - con il comma 1-*bis* introduce il divieto di cumulo del trattamento stipendiale con l'indennità *ex lege* n. 418/1999 (menzionata *supra*) o con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato, anche per coloro i quali assumano le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, non essendo membri del Parlamento - cioè i c.d. 'tecnici' in precedenza non interessati dalla disposizione.

Conseguentemente, il comma 1-*ter*, del pari introdotto dall'Assemblea della Camera, abroga il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1. E' la disposizione che prevedeva il cumulo dell'indennità attribuita ai Ministri e Sottosegretari di Stato non parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante.

Le modifiche aggiunte alla Camera, se approvate, non saranno incluse nel contenuto del titolo attuale del decreto-legge n. 54.

Articolo 4, commi 1 e 2
(Ammortizzatori sociali in deroga)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata,

1. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi;

b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti interventi:

- 1) le somme versate entro il 15

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

maggio 2013 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro;

2) per l'anno 2013 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello stato per un importo di 100 milioni di euro;

3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2013.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro **sessanta** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **nonché delle competenti Commissioni parlamentari** e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente **e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

I **commi 1 e 2 dell'articolo 4** dispongono un incremento del finanziamento, per il 2013, degli ammortizzatori sociali in deroga e demandano ad un decreto ministeriale la ridefinizione dei criteri di concessione dei medesimi ammortizzatori in deroga. Si prevede altresì che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa.

In particolare, il **comma 1** dispone un incremento pari a 715 milioni di euro, relativi interamente all'anno 2013, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Si ricorda che un ulteriore finanziamento in materia è previsto dall'art. 21, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, attualmente in fase di conversione alle Camere ([A.S. n. 783](#)), nella misura di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni per il 2014.

Tali importi si sommano agli stanziamenti già stabiliti dalla legislazione antecedente, importi pari a 1.200 milioni di euro per il 2013, 1.000 milioni per il 2014, 700 milioni per il 2015 e 400 milioni per il 2016².

Complessivamente, riguardo agli stanziamenti previsti in via diretta dalle norme, l'importo per il 2013 risulta ora pari a 1.962,8 milioni di euro, mentre quello per il 2014 ammonta a 1.121,5 milioni (restano fermi gli importi summenzionati per gli anni 2015 e 2016). Inoltre, la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 54, osserva che un'ulteriore

² Ai sensi dell'art. 2, comma 65, della L. 28 giugno 2012, n. 92, nonché (per l'anno 2013) dell'art. 1, comma 254, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

quota di risorse, stimata ivi pari a 288 milioni di euro per il 2013, proviene dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013; tale revisione (oggetto del "Piano di Azione Coesione") può, infatti, prevedere³ il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione⁴.

Sotto il profilo ordinamentale, si ricorda che, nell'attuale disciplina⁵, gli ammortizzatori sociali in deroga sono previsti per gli anni 2013-2016 ed attuati (nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate) con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifici accordi governativi (relativi anche a settori produttivi e ad aree regionali). Gli ammortizzatori in oggetto consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Il trattamento concesso o prorogato in deroga ha una prima durata massima di dodici mesi; la misura degli eventuali trattamenti successivi - prorogati per singoli periodi massimi di dodici mesi, con la stessa procedura summenzionata - è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di ulteriori proroghe; nell'ipotesi di proroghe successive alla seconda, i trattamenti possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale.

Il **comma 2** del presente **articolo 4** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione di criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, con particolare riguardo a: i termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande; le causali di concessione; i limiti di durata e reiterazione delle prestazioni, anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito; le tipologie di datori di lavoro e di lavoratori beneficiari. Il decreto ministeriale in oggetto è emanato **entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge - il termine originario di 30 giorni è stato così modificato dalla Camera -**; esso è emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, **nonché delle competenti Commissioni parlamentari - la previsione di quest'ultimo parere è stata inserita dalla Camera -** e sentite le parti sociali.

Lo stesso **comma 2** prevede che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze; il monitoraggio è svolto dall'INPS con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e - **come**

³ Ai sensi dell'art. 1, comma 253, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

⁴ La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle regioni interessate.

⁵ Cfr. l'art. 2, commi 64 e 66, della L. 28 giugno 2012, n. 92.

specificato dalla Camera - in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito, si ricorda altresì che, in base alla normativa già vigente⁶, ogni due mesi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

Alla copertura finanziaria del summenzionato incremento - pari a 715 milioni di euro per il 2013 - dello stanziamento provvedono le **lettere a), b) e c) del comma 1.**

In particolare, la **lettera a)** riduce nella misura di 250 milioni di euro, per il 2013, la dotazione del "Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello"⁷ (Fondo la cui dotazione annua è pari a 650 milioni di euro, al lordo, naturalmente, dell'intervento in oggetto, relativo al 2013). La riduzione è operata - come recita la norma - "in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi"; si ricorda in merito che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto fa riferimento all'impegno del Governo ad un tempestivo reintegro del Fondo "di pari misura, in modo da assicurare le previste finalità".

La successiva **lettera b)** destina al summenzionato finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga una quota, pari a 246 milioni di euro per il 2013, delle entrate contributive dell'INPS ordinariamente destinate al finanziamento della formazione professionale. La novella di cui alla presente **lettera b)** opera, dunque, un cambiamento di destinazione di risorse (per il 2013) in via diretta, mentre la norma previgente⁸ contemplava la possibilità che con decreto ministeriale⁹, nell'ipotesi in cui si verificasse, per il 2013, un'insufficienza delle risorse già stanziata per gli ammortizzatori sociali in deroga, venisse destinata a questi ultimi una quota pari al 50 per cento delle entrate contributive summenzionate relative al periodo 1° giugno 2013-31 dicembre 2013.

La **lettera c)** provvede alla copertura finanziaria dei residui 219 milioni di euro (sempre relativi al 2013) nei seguenti termini:

- le somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 maggio 2013 e non ancora riassegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Si ricorda che, in base alla disciplina ordinaria¹⁰, tali risorse sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del

⁶ Art. 2, comma 66, della L. 28 giugno 2012, n. 92.

⁷ Fondo di cui all'art. 1, comma 68, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

⁸ Di cui alla versione originaria dell'art. 1, comma 255, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

⁹ Emanato secondo la procedura di cui alla versione originaria del citato art. 1, comma 255, della L. n. 228 del 2012.

¹⁰ Di cui all'art. 148 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

decreto osserva che le somme oggetto della presente norma di deroga ammontano a circa 9,12 milioni di euro;

- si riduce, inoltre, di 10 milioni di euro, per il 2013, il Fondo alimentato dalle suddette sanzioni amministrative per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori. La relazione tecnica ricorda che la dotazione di tale Fondo, per il 2013, era pari - precedentemente alla misura di riduzione in esame - a 17,8 milioni di euro;
- si riducono nella misura di 100 milioni di euro, per il 2013, le risorse già stanziare per l'attuazione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra l'Italia e la Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008;
- si riduce nella misura di 100 milioni di euro, per il 2013, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo per le aree sottoutilizzate)¹¹.

¹¹ Riguardo al cambiamento di denominazione del Fondo, cfr. l'art. 4 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88.

Articolo 4, commi 3 e 3-bis

(Mantenimento in bilancio di somme relative a contratti di solidarietà)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme già impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.».

3. *Identico.*

3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

Il **comma 3** inserisce una norma nell'[articolo 1, comma 405, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), prevedendo che si mantengano nel conto dei residui, per l'importo di 57.635.541 euro, le somme impegnate (contabilmente) per il finanziamento dei contratti di solidarietà e non ancora spese (in termini di cassa), affinché nel 2013 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alla medesima finalità.

La norma concerne somme destinate al finanziamento dei contratti di solidarietà che, pur impegnate (contabilmente) negli esercizi pregressi, non

risultano ancora spese (in termini di cassa). Sembrerebbe, in sostanza, trattarsi di residui passivi ai quali non sarebbe più sotteso un idoneo titolo giuridico (per il pagamento) e che, dunque, sarebbero suscettibili di essere eliminati dal conto dei residui alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso.

Il **comma 3-bis - inserito dalla Camera** - specifica che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal **comma 3** si provvede mediante corrispondente impiego delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

L'[articolo 1, comma 405, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) ha disposto, nel limite di 35 milioni di euro per il 2013, la proroga dell'[articolo 19, comma 14, del D.L. 185/2008](#), che ha previsto, a favore delle imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, la possibilità di stipulare tali contratti beneficiando di determinate agevolazioni (ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del [D.L. 20 maggio 1993, n. 148](#)).

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono i contratti collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'[articolo 1 del D.L. 726/1984](#), stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato in una specifica misura percentuale del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

La richiamata percentuale, stabilita originariamente al 60% dall'[articolo 6, comma 3, del D.L. 510/1996](#), è stata successivamente elevata all'80% del trattamento perso a seguito della riduzione dell'orario, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, dall'[articolo 1, comma 6, del D.L. 78/2009](#), e prorogata da diversi provvedimenti, fino ad essere, da ultimo, protratta per tutto il 2013, dall'articolo 1, comma 256, della legge di stabilità per il 2013 ([L. 228/2012](#)).

Sempre in materia di contratti solidarietà si rammenta l'[articolo 19, comma 14, del D.L. 185/2008](#), con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potevano stipulare tali contratti, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del [D.L. 148/1993](#), al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso di licenziamenti collettivi o per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo ([articolo 7-ter, comma 9, del D.L. 5/2009](#), con il quale è stato stabilito che le imprese stipulanti contratti di solidarietà non possano concludere tale operazione solamente al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale derivanti da licenziamenti collettivi ai sensi dell'[articolo 24 della L. 223/1991](#), bensì anche al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo). Successivamente posticipato di anno in anno, ultimo tale termine è stato prorogato per il 2013 dall'[articolo 1, comma 405, della L. 228/2012](#).

Sono inoltre definiti contratti di solidarietà espansivi (disciplinati dall'[articolo 2 del D.L. 726/1984](#)) gli accordi collettivi che prevedono una riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti contestualmente all'effettuazione di nuove assunzioni al fine di incrementare l'organico. Le nuove assunzioni devono essere a

tempo indeterminato, e non devono causare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile (oppure di quest'ultima qualora risulti inferiore). Il datore di lavoro che stipula tali contratti può ottenere, alternativamente, specifiche agevolazioni, consistenti nell'erogazione di un contributo, per ogni mensilità corrisposta ai nuovi assunti, pari a determinate percentuali per determinati periodi temporali (rispettivamente 15% per i primi 12 mesi, 10% dal 13° al 24° mese e 5% dal 25° al 30° mese). Nel caso in cui i neo assunti abbiano un'età compresa tra i 15 e i 29 anni, il contributo sarà pari alla misura prevista per gli apprendisti in aziende con più di 9 dipendenti (10%).

Articolo 4, comma 4

(Contratti a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

4. *Identico.*

Il **comma 4** - modificando il termine temporale di cui all'[articolo 1, comma 400, della legge 228/2012](#) - consente alle pubbliche amministrazioni, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa, di prorogare fino al 31 dicembre 2013 - anziché fino al termine previgente del 31 luglio 2013 - i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato in essere al 30 novembre 2012, in deroga al limite di durata dei 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi (o in deroga al diverso limite stabilito dai contratti collettivi nazionali di comparto). Resta fermo che le proroghe sono disposte previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato.

Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dal [D.Lgs. 368/2001](#) (adottato in attuazione della [direttiva 1999/70/UE](#)).

In particolare, l'[articolo 4 del D.Lgs. 368/2001](#) prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

Il [comma 4-bis dell'articolo 5, del D.Lgs. 368/2001](#) prevede poi che, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. In deroga a quanto disposto dalla sopracitata disposizione, tuttavia, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

Il fenomeno dei lavoratori precari della pubblica amministrazione (intendendo per tali i lavoratori con contratto a tempo determinato e con altre forme contrattuali flessibili) si è accumulato nel tempo ed è in parte collegato al blocco del *turnover*, di cui ha spesso costituito una forma di elusione. Secondo gli ultimi dati disponibili (Conto annuale 2012 della RGS), i precari della P.A. sono poco più di 200.000 (di cui poco più di 130.000 precari della scuola).

Le politiche sviluppate nel corso della legislatura sono state indirizzate al contenimento del fenomeno e, in prospettiva, al suo progressivo riassorbimento. In tale prospettiva, i provvedimenti più importanti sono stati, nella fase iniziale della legislatura, l'[articolo 49 del D.L. 112/2008](#) e l'[articolo 17 del D.L. 78/2009](#) (modificativi dell'[articolo 36 del D.Lgs. 165/2001](#), che ha introdotto il lavoro flessibile nella P.A.). Il nuovo impianto normativo, nel ribadire il principio che le assunzioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (seguendo le apposite procedure di reclutamento previste dall'[articolo 35 del D.Lgs. 165/2001](#)), prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, dei contratti flessibili previsti dal diritto civile.

Nella fase terminale della legislatura si è posto con forza il problema dei numerosi contratti a tempo determinato prossimi alla scadenza. Un ampio ed articolato quadro del fenomeno, con l'indicazione delle possibili linee di azione (nel breve termine e a regime) è stato tracciato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nell'audizione del 5 dicembre 2012 in XI Commissione (Lavoro) della Camera. Le soluzioni prospettate hanno trovato una prima traduzione normativa con articolo 1, commi 400-401, della [L. 228/2012](#) (legge di stabilità 2013), che (in vista della stipulazione di un Accordo quadro volto a definire deroghe alla disciplina generale sui contratti a termine, di cui al [D.Lgs. 368/2001](#)) ha autorizzato le pubbliche amministrazioni, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 30 novembre 2012, che superino il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali. Al fine di garantire un percorso di stabilizzazione, la norma ha altresì stabilizzato la previsione normativa (per l'innanzi limitata al biennio 2011-2012, ai sensi dell'articolo 17, commi 11-13, del [D.L. 78/2009](#)) in base alla quale le P.A. possono prevedere, nei bandi concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato, una riserva di posti (nel limite del 40%) a favore di titolari di rapporti di lavoro a termine con la P.A. che abbiano maturato almeno tre anni di servizio.

Per dati sui contratti di lavoro a termine nella P.A., si rinvia al presente link:
- [I contratti a termine nella P.A.](#)

Articolo 4, comma 4-bis

(Contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico degli enti comunali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis, primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma.

Il comma 4-bis - inserito dalla Camera - concerne la possibilità di proroga di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico operante negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali.

Il **comma in esame** consente che tali contratti (sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive, in coerenza con le norme in materia di contratti a termine nel pubblico impiego) siano prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014, in deroga al limite di durata dei 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi¹², e per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio; resta fermo il rispetto: dei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell'ente locale; dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno; della vigente normativa, intesa al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali.

*Si osserva che il **secondo periodo del comma 4-bis** potrebbe apparire, da un lato, duplicativo (in quanto la deroga è già esplicitamente contenuta nel **primo periodo**, con riferimento al limite di 36 mesi), dall'altro lato, suscettibile di interpretazioni non univoche, con riferimento alla possibilità di prospettare in termini di norma "a regime" la disposizione di cui al **primo periodo**, la quale - come detto - ha natura transitoria.*

¹² Limite di cui all'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

Articolo 4, comma 5

(Contratti di lavoro a termine di personale operante presso gli Sportelli unici per l'immigrazione e gli Uffici immigrazione delle Questure)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. *Identico.*

L'**articolo 4, comma 5**, consente la proroga al 31 dicembre 2013 dei contratti di lavoro a tempo determinato, già oggetto di proroga ed in scadenza il 30 giugno 2013, di dipendenti operanti presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-Uffici territoriali del governo e presso gli Uffici immigrazione delle Questure.

La norma è intesa - come si legge nella relazione illustrativa - a garantire l'operatività sia degli Sportelli unici per l'immigrazione, in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli Uffici immigrazione delle Questure, per le esigenze di rafforzamento delle attività di contrasto all'immigrazione clandestina.

Ai fini della proroga in esame, viene attribuita una somma pari a 9.943.590,96 euro all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La proroga oggetto del comma in esame riguarda i contratti stipulati dal Ministero dell'interno nel 2008, al fine di fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze organizzative connesse al protrarsi dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, dichiarato nel 2002, a causa del massiccio afflusso di stranieri giunti

irregolarmente in Italia. Lo stato di emergenza, era stato dichiarato con il [D.P.C.M. 20 marzo 2002](#), è; poi più volte prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2012.

In considerazione dell'emergenza immigrazione, l'[art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 29 marzo 2007, n. 3576](#) ha autorizzato il Ministro dell'interno ad espletare apposite procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di unità di personale nel limite numerico di 650 unità, in deroga alla disciplina allora vigente in materia di impiego di personale a tempo determinato. I contratti sono stati stipulati dall'amministrazione dell'interno il 31 dicembre 2008 a seguito della procedura concorsuale indetta con decreto del Ministero dell'interno 11 settembre 2007.

I contratti, scaduti il 31 dicembre 2010, sono stati prorogati, una prima volta, dal [D.L. 225/2010](#) (art. 2, co. 6) e poi successivamente più volte, da ultimo dall'art. 1, comma 410, della legge di stabilità 2013 ([L. 228/2012](#)).

La disposizione in esame conferma, inoltre, la deroga ad alcune norme in materia di lavoro, disposta da uno dei precedenti provvedimenti di proroga dei contratti e segnatamente dal [decreto legge 225/2010](#) (conv. [L. 10/2011](#)), articolo 2, comma 6, che prevede che a tali contratti si applicano:

- l'[art. 5 del decreto legislativo 368/2001](#), che reca sanzioni per il caso in cui il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine (in un primo momento maggiorazione della retribuzione e poi trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato);
- l'[art. 1, comma 519, della legge 296/2006](#), in materia di stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni;
- l'[art. 3, comma 90, della legge 2007, n. 244](#), in materia di stabilizzazione di pubblici dipendenti precari.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga, il comma in esame, al secondo periodo, dispone l'assegnazione di una somma pari a € 9.943.590,96 per l'anno 2013, all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno, utilizzando le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura secondo le procedure di cui all'[articolo 5, comma 1, del decreto-legge 79/2012](#) (conv. [L. 131/2012](#)).

L'[articolo 5, del citato decreto-legge 79/2012](#), costituisce uno dei provvedimenti di proroga dei contratti oggetto del comma in esame, e, per la prima volta, ha stabilito il suo finanziamento attraverso il seguente meccanismo. Si prevede, in particolare, che le risorse del *Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura*, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto interministeriale, siano riassegnate al c.d. *Fondo esigenze urgenti e indifferibili* per essere destinate alle esigenze dei ministeri (comma 1). Si prevedeva, inoltre, che, per l'anno 2011, quota parte delle risorse che si erano rese disponibili alla fine dell'esercizio finanziario sul suddetto Fondo di rotazione fossero riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2012 per un importo non superiore a e per 10,1 milioni al finanziamento della proroga, sino al 31 dicembre 2012 della durata dei contratti a tempo determinato, allora in scadenza, del personale impiegato presso gli Sportelli unici e presso gli Uffici immigrazione (comma 2).

Il Fondo di rotazione in questione è stato costituito dal [D.L. 225/2010](#) (conv. [L. 10/2011](#)), che all'art. 1, comma 6-sexies, ha unificato nel Fondo di rotazione i preesistenti Fondi antimafia, antiracket ed usura. Per quanto concerne le risorse, la citata disposizione prevede che il fondo di rotazione sia alimentato con gli stanziamenti annui di bilancio previsti dalle normative vigenti per i fondi unificati, cui si aggiunge, tra l'altro, un contributo a valere sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi, furto ed altri.

Per quanto concerne il Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, si ricorda che esso è stato istituito dal [comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. 5/2009](#) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Articolo 4, comma 6
(Disposizione finanziaria finale)

Testo del decreto-legge

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. *Identico.*

Il **comma 6** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto-legge.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>16</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 588 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
<u>17</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 662 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" Il testo approvato in sede referente
<u>18</u>	Dossier	In materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati - Elementi di documentazione
<u>19</u>	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 720, 243, 641 e 729 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011
<u>20</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 576 "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" - Modifiche proposte dalle Commissioni
<u>21</u>	Dossier	Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
<u>22</u>	Dossier	Missioni internazionali: recenti sviluppi politici e di sicurezza nei principali teatri operativi
<u>23</u>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Precedenti. Iniziativa governativa (A.S. n. 813). Dibattito in Costituente
<u>24</u>	Testo a fronte	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Testo a fronte tra l'A.S. n. 813 e le leggi costituzionali n. 1 del 1993 e n. 1 del 1997
<u>25</u>	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 316 e 728 Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".